

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

prima sezione civile

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr.ssa Anna Rita Pasca

presidente

dr. Maurizio Petrelli

consigliere

avv. Clemi Tinto

giudice ausiliario est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° [REDACTED] del ruolo generale delle cause dell'anno [REDACTED]

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] a seguito di mero cambio di denominazione sociale, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico [REDACTED] appartenente al [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data [REDACTED] per atto Notaio [REDACTED], registrato a [REDACTED] il [REDACTED] - la mandataria [REDACTED] (già denominata [REDACTED]) (C.F. [REDACTED] e Partita IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in [REDACTED] alla [REDACTED], in virtù di mandato in atti



APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si costituiva la Banca opposta che contestava l'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. [REDACTED].

Veniva disposta CTU contabile.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale e decisa con lettura della sentenza in udienza”.

Con la suddetta sentenza n. [REDACTED] il Tribunale di Lecce così decideva: “

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Lecce in data 17.03.2021; 2) Accoglie la domanda limitatamente alla nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che, in virtù di quanto indicato, dall’art. 117, comma 7, TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto;*
- 3) Per l’effetto, condanna [REDACTED] al pagamento della somma di €. 3087,86, quale importo per interessi corrispettivi pagati in eccesso dagli opposenti, in favore di [REDACTED] e [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;*
- 4) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.2.145,50 di cui €.145,50 per spese vive ed €.2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap e iva come per legge, con distrazione in favore dell’avv. [REDACTED] anticipatorio;*
- 5) Pone definitivamente a carico di [REDACTED] le spese di CTU””.*

Il Tribunale in particolare faceva proprie le conclusioni del c.t.u., che, avendo accertato che solo rispetto a due conti (nn. [REDACTED]) il Taeg risultava non conforme a quello indicato in contratto, aveva ricalcolato l’eccedenza percepita dalla Banca applicando il tasso sostitutivo in misura pari al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Il tribunale escludeva poi che l’ammortamento alla francese comportasse l’applicazione di interessi anatocistici.

Avverso detta sentenza i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto il presente appello, cui ha resistito [REDACTED] a mezzo della sua mandataria, come su indicata.

All’udienza del 25/03/2026 le parti hanno precisato le conclusioni, a mezzo note scritte, innanzi all’Istruttore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Con il **primo motivo** l’appellante deduce “*Sulla carenza di legittimazione passiva dell’opposta [REDACTED] in ordine alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. - Erronea e/o omessa e/o illogica valutazione della posizione della opposta - violazione/falsa*



applicazione dell'art. 2033 c.c.”; assume che “a causa di un evidente errore del Giudice di prime cure, [REDACTED] quale parte convenuta opposta del giudizio di primo grado – mera conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di [REDACTED] - si trova ad essere condannata a restituire agli odierni appellati somme a titolo di indebito in luogo dei vari accipiens/cedenti: ovverosia da una parte, AGOS e, dall'altra, Deutsche bank.

Infatti, come eccepito e provato nel giudizio di primo grado, [REDACTED] - quale cessionaria e poi [REDACTED] - quale conferitaria di ramo d'azienda -, sono carenti di legittimazione passiva, atteso che le stesse sono divenute titolari dei crediti originariamente vantati, da una parte, da AGOS e poi Rubidio e, dall'altra, Deutsche bank, per effetto delle cessioni dei crediti e del successivo conferimento di ramo d'azienda e NON mediante cessione dei contratti, subentrando soltanto in un aspetto di essi, ovvero nel diritto al pagamento del corrispettivo che ne sia derivato in favore della cedente.”

Il motivo è infondato.

Dagli atti di primo grado emerge che [REDACTED]: - ha agito in sede monitoria per il recupero dei crediti derivanti dai contratti in oggetto; - si è costituita nel giudizio di opposizione, rivendicando la titolarità del credito e contestando nel merito tutte le domande avverse; - ha partecipato all'istruttoria, anche tecnica, senza sollevare eccezioni sulla propria legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie.

La domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. è inscindibilmente connessa alla domanda monitoria azionata dalla cessionaria, in quanto volta alla rideterminazione del saldo del rapporto alla luce della nullità, totale o parziale, delle clausole sugli interessi e dell'applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB.

La cessione del credito comporta il subentro del cessionario nella posizione attiva del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che, quando il cessionario aziona in giudizio il credito ceduto, è nei suoi confronti che deve essere scrutinata la validità delle clausole contrattuali e la corretta determinazione del *quantum debeatur*.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica della sussistenza e dell'ammontare del credito azionato dalla cessionaria implica necessariamente l'accertamento della validità delle clausole sugli interessi e del TAEG indicato, nonché la rideterminazione



del saldo del rapporto e l'eventuale emersione di un indebito oggettivo in favore dei debitori, con la correlata condanna restitutoria ex art. 2033 c.c.

In sostanza, la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell'indebito sono strettamente connesse alla contestazione del credito e, quindi, devono essere fatte valere nei confronti del soggetto che, in quel momento, si afferma titolare del credito stesso, che è, pertanto, legittimato passivamente.

In tale contesto, la cessionaria, che ha agito in via monitoria e si è costituita nel giudizio di opposizione difendendo la validità del credito e delle clausole contrattuali, è pienamente legittimata a contraddire sulla domanda di ripetizione, non potendo il rapporto sostanziale essere artificiosamente scisso tra cedente (per la ripetizione) e cessionario (per la pretesa creditoria), pena la frammentazione irragionevole del giudizio e la violazione dei principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele.

Peraltro, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata sollevata per la prima volta in appello, dopo che in primo grado l'odierna appellante ha agito quale titolare del credito, ha resistito alle domande riconvenzionali e non ha mai contestato la propria legittimazione a subire la domanda di ripetizione. Tale condotta processuale, concludente nel senso del riconoscimento del proprio ruolo di parte del rapporto controverso, rende la deduzione in appello della carenza di legittimazione non solo infondata nel merito, ma anche in contrasto con i principi di correttezza processuale,

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [REDACTED] va, dunque, rigettata, dovendosi affermare che la cessionaria dei crediti bancari è legittimata a contraddire sulle domande di nullità delle clausole e di ripetizione di indebito connesse ai crediti ceduti.

B. Con il **secondo motivo** l'appellante deduce *“sulla condanna alle spese di primo grado – Infondatezza – Violazione art. 92 c.p.c.”* assume che *“nel giudizio in esame vi è soccombenza reciproca, atteso che, come spiegato supra, la domanda di restituzione avanzata dalla parte opponente nei confronti della parte opposta nonché odierna appellante, in realtà andava rigettata, stante la carenza di legittimazione passiva della medesima.”*

Il motivo è infondato.



Nella specie, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, accertato la nullità delle clausole di interessi e condannato l'ingiungente alla restituzione di somme; pertanto, è evidente la soccombenza della cessionaria e la conseguente condanna integrale alle spese.

L'esito complessivo del giudizio è, dunque, sostanzialmente e nettamente favorevole agli opposenti/odierni appellati.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, mentre la compensazione, anche parziale, è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca ovvero di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite di primo grado, sicché la condanna dell'odierna appellante al loro integrale pagamento è conforme al criterio legale della soccombenza.

C. L'appellante ha, inoltre, sollevato l'eccezione di tardività della costituzione degli appellati.

L'eccezione è infondata.

L'art. 347 c.p.c. stabilisce che le altre parti si costituiscono in appello "*almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale*", mentre l'art. 348 c.p.c. collega espressamente all'omessa tempestiva costituzione dell'appellante l'improcedibilità del gravame, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Nessuna disposizione prevede, invece, una sanzione di improcedibilità dell'appello o di nullità della costituzione per il caso di tardiva costituzione dell'appellato, dovendosi pertanto ritenere che il superamento del termine di cui all'art. 347 c.p.c. incida unicamente sul piano delle preclusioni (in particolare, sull'ammissibilità dell'appello incidentale), ma non determini l'invalidità in sé della costituzione, né l'inammissibilità in blocco delle difese dell'appellato, in ossequio al principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c.

Inoltre, non è stato dimostrato alcun concreto *vulnus* al contraddittorio o al diritto di difesa dell'appellante, risultando che [REDACTED] ha avuto integrale e tempestiva conoscenza delle difese degli appellati e potendo su di esse compiutamente replicare.

D. Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.

Le spese seguono la soccombenza.



Sentenza n. 773/2026 pubbl. il 22/09/2026

RG n. 581/2024

Reper. n. 868/2026 del 22/09/2026

In considerazione del rigetto dell'appello, si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione a carico dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. [REDACTED] del 06.12.2022, pubbl. in pari data, così provvede:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati [REDACTED] e [REDACTED], con distrazione in favore del procuratore antistatario degli stessi, delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € [REDACTED] per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.

Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

Lecce, 16 settembre 2026

Il Giudice Ausiliario est.

avv. Clemi Tinto

Il Presidente

dott.ssa Anna Rita Pasca

